

Oricola, 15/01/2025

Regione Abruzzo

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo
urp@cert.provincia.laquila.it

OGGETTO: *Riferimento prot. n. 0487188/24 del 13/12/2024. D.Lgs 152/2006, art. 208 - L.R. 45/2007, art. 45 - Ditta A.S. Appalti Stradali S.r.l. Esame di istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 per la realizzazione e costruzione di un impianto di produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, di conglomerati cementizi e bituminosi e per l'utilizzo di rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali nel Comune di Oricola (AQ) in loc. Le Campora – Casale Marcangeli snc. Richiesta integrazioni documentali e chiarimenti, ai sensi dell'art. 14- bis, c. 2 let. b), inviata tramite pec in data 31/12/2024.*

INVIO CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

In riferimento:

- Alla nota richiesta di chiarimenti inviata dalla Provincia dell'Aquila – Settore Territorio ed Urbanistica - Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo, inviata tramite pec in data 31/12/2024.
- Al tavolo tecnico effettuato presso la struttura della Provincia dell'Aquila, in data 14/01/2025.
- Al tavolo tecnico effettuato presso il distretto di L'Aquila - Arta Abruzzo, in data 14/01/2025.

Si deve premettere quanto segue:

1. Nel progetto che è oggetto del procedimento in corso, il solo impianto CAMS esegue una operazione di trattamento di rifiuti (segnatamente: R5). I prodotti dell'impianto CAMS, a valle della verifica di conformità ai requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, che saranno destinati a lavorazione successiva negli impianti EUROMECC e AMMANN sono EoW; non sono rifiuti. Essi non sono, in particolare, soggetti agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti. I processi di produzione di conglomerato cementizio e di conglomerato bituminoso svolti rispettivamente negli impianti EUROMECC e AMMANN non costituiscono trattamento di rifiuti. Gli altri impianti (segnatamente: AMMANN, EUROMECC e

MASSENZA) diversi dall'impianto CAMS sono stati inclusi e descritti nell'istanza di autorizzazione perché funzionalmente connessi al processo CAMS; infatti, una parte degli EoW prodotti dall'impianto CAMS sono impiegati nel processo produttivo degli altri impianti ubicati nel medesimo sito insieme ad altre materie prime.

2. Il presente procedimento di autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 è di autorizzazione cosiddetta "ordinaria". Invece il D.M. 05/02/1998 riguarda i procedimenti di autorizzazione cosiddetta "semplificata" ai sensi degli articoli 214 e seguenti del medesimo D.Lgs. 152/2006. Per quanto riguarda, poi la cessazione della qualifica di rifiuto, i documenti di riferimento sono il D.M. 127/2024, D.M. 69/2018. Dunque, allo stato attuale della disciplina vigente, nel procedimento che ci occupa il D.M. 05/02/1998 non è un documento di riferimento. Laddove nell'istanza di autorizzazione il sottoscritto proponente ha fatto riferimento al D.M. 05/02/1998 (in particolare per quanto attiene l'accorpamento in "macroclassi" dei codici EER avviabili a recupero), ciò è fatto esclusivamente perché funzionale a esporre le caratteristiche del progetto in esame rispetto a quelli che in passato erano autorizzati ai sensi del D.M. 05/02/1998. Laddove nella documentazione tecnica il D.M. 05/02/1998 è menzionato in relazione ai processi di produzione di conglomerato cementizio e di conglomerato bituminoso svolti rispettivamente negli impianti EUROMECC e AMMANN, tale richiamo ancor più non è teso ad individuare dei requisiti cogenti, perché questi due processi non trattano rifiuti.

Ciò premesso, si forniscono di seguito i riscontri alle specifiche richieste avanzate.

A. Il Piano Regionale Paesistico ed. 2004 più volte richiamato nella relazione, non è ad oggi il Piano vigente, pertanto si chiede di aggiornare la relazione facendo riferimento alla versione del P.R.P. approvata dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo nella seduta del 29 marzo 1990 ad oggi vigente; si chiede inoltre, di produrre un elaborato di sovrapposizione del perimetro dell'impianto con la carta di zonizzazione del P.R.P. recante la variazione approvata dal Consiglio Regionale d'Abruzzo nella seduta del 07/03/1994 che ha deliberato di recepire ed assumere come propria la proposta della Giunta regionale n. 429/C del 07/02/1994

Si allega nota esplicativa del 13/01/2025 del Comune di Oricola a firma dell'architetto Tarquinio del Matto, Responsabile del procedimento (all. n.6) e tutti i relativi allegati ovvero:

- La tavole IV (all. 1) e la tavola V (all. 2) indicanti le variazioni e la perimetrazione degli stralci/variazioni richiesti per la zona D5 – completamento industriale,
- La deliberazione di Consiglio Regionale del 07/03/1994 e la deliberazione di Giunta Regionale n.429/c del 07/02/1994 con cui è stato approvato il recepimento del PRP da parte del Comune di Oricola con relativo stralcio della zona D5 (all. 3),
- Il parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali (parte integrante della deliberazione di giunta Regionale 429/c del 07/02/1994) (all. 4),

- L'elaborato cartografico predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale che evidenzia la nuova perimetrazione del PRP conseguente all'accoglimento della proposta del Comune di Oricola per la zona D5 (all. 5)

Si produce infine l'elaborato di sovrapposizione del perimetro dell'impianto con la carta di zonizzazione del P.R.P. recante la variazione approvata dal Consiglio Regionale d'Abruzzo nella seduta del 07/03/1994 che ha deliberato di recepire ed assumere come propria la proposta della Giunta regionale n. 429/C del 07/02/1994 (all. 7) realizzato dalla scrivente sulla base della cartografia predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale che evidenzia la nuova perimetrazione del PRP conseguente all'accoglimento della proposta del Comune di Oricola per la zona D5.

Questa risposta annulla e sostituisce quanto contenuto a pag. 20 della Relazione ex art. 208 relativamente alla zonizzazione delle altre ricadenti in Zona B1 di PRP.

B. A pag. 8 della "Relazione tecnica gestione rifiuti" si afferma che:

"si intende gestire diverse tipologie di rifiuti che verranno trattate per produrre END OF WASTE, seguendo le due grandi normative di settore:

1. D.M. 69/18, entrato in vigore il 30 luglio 2018, che pone l'attenzione su una nuova modalità di recupero del rifiuto di conglomerato bituminoso, proveniente dalla demolizione delle pavimentazioni stradali, nota con il termine inglese di End of Waste

2. D.M. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006."

mentre nella tabella a pag. 52 sono indicate le attività di recupero di cui al d.m. 05/02/1998. Si chiede di chiarire quali codici EER e relative quantità sono sottoposti alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato (decreto 127/2024), quali afferiscono alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso (decreto 69/2018) e quali sono invece sottoposti alle attività di recupero indicate in tabella, fornendo per queste ultime idonea descrizione. Inoltre, nella tabella è indicato che il codice EER 170802 è sottoposto ad operazione di recupero R5. In merito, si precisa che lo stesso non è presente all'interno della Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato di cui al decreto 127 del 28 giugno 2024. Tale rifiuto potrà essere sottoposto a processo di recupero unicamente presso impianti autorizzati a norma di legge, pertanto si chiede di rimodulare il quadro di attività relativo alla gestione rifiuti in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto 127 del 28 giugno 2024;

Come enunciato in premessa, nella documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione il D.M. 05/02/1998 non è citato ai fini dell'identificazione dei requisiti funzionali alla cessazione della qualifica di rifiuto, né ai fini dell'identificazione dei codici EER avviabili a recupero.

I documenti di riferimento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto sono:

- il D.M. 127/2024,

– il D.M. 69/2018,

Precisiamo che per i codici non presenti all'interno del D.M. 127/2024, si richiede esclusivamente l'operazione di R13

Si allega la tabella che annulla e sostituisce la precedente inserita a pag. 52 con l'indicazione esatta delle normative di riferimento e delle relative produzioni (All.8) e la "Planimetria gestione rifiuti in impianto aggiornata" (All.9)

C. occorre precisare come si intende garantire la tracciabilità interna dei lotti inviati alla produzione conglomerato cementizio e di conglomerato bituminoso;

Fermo restando quanto enunciato in premessa a proposito del fatto che i processi di produzione di conglomerato cementizio e di conglomerato bituminoso svolti negli impianti EUROMECC e AMMANN non costituiscono trattamento di rifiuti, i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione dei controlli di conformità saranno separati e distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità" e mantenuti distinti tra loro, nonché dai rifiuti in attesa di trattamento.

I lotti di End of Waste saranno mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità.

Sarà poi predisposto un "Registro controlli End of Waste", direttamente collegato al registro di carico/scarico dei rifiuti (dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che garantirà una tracciabilità dei lotti di lavorazione.

Si precisa che la ditta A.S. Appalti Stradali srl, sarà dotata di pala meccanica con pesa annessa, collegata informaticamente, tale macchinario è frutto del finanziamento vinto dalla ditta, risultata prima come aggiudicatario del bando PNRR DETERMINAZIONE N. 1253/DPH008 del 28/11/2023.

E' questo un ulteriore sforzo economico effettuato dalla società nell'ottica della massima trasparenza e tracciabilità, mantenendo la compliance con i dettami della 4.0 e della sostenibilità. tale sistema permette di avere una contezza esatta nelle annotazioni dei vari registri (rifiuti ed end of waste) di quanto viene movimentato all'interno dell'area di impianto nel passaggio da rifiuto a end of waste e nel caricamento all'interno delle aree di lavorazione dei differenti impianti (Ammann ed Euromecc).

D. si invita la Ditta ad indicare per ogni area di deposito individuata nella "Planimetria gestione rifiuti in impianto" i rispettivi codici EER;

Si allega "Planimetria gestione rifiuti in impianto aggiornata" (All. 9) dove sono state individuate, in accordo con Arta Abruzzo ed in conformità con quanto previsto dal D.M. 127/2024, le zone all'interno dell'area 4, denominate:

1. Area rifiuti in ingresso non conforme;
2. Area di verifica conformità rifiuti in ingresso.

E. a pag. 32 si afferma che “I locali destinati ad ufficio, spogliatoio e servizi igienici, così come la pesa e le aree di transito per l'ingresso ricadono nella parte di lotto in disposizione della Società ma esterna alla specifica area di impianto di cui al progetto in oggetto”. Al riguardo si rappresenta che l'intero impianto comprensivo di tutti i servizi annessi e della porzione di viabilità asservita deve essere recintato e identificabile attraverso foglio e particelle catastali che confluiranno nell'autorizzazione art. 208; considerato che nella planimetria catastale fornita è rappresentata una unica particella n. 127 fg. 2, si rende necessario effettuare un frazionamento al fine di escludere i fabbricati non interessati dall'attività dell'impianto;

Il perimetro delle aree oggetto del procedimento di autorizzazione ex art. 208 è stato identificato in modo da ricomprendere, oltre all'impianto CAMS e alle aree di stoccaggio dei rifiuti, anche gli altri impianti funzionalmente connessi, benché non trattino rifiuti. Per quanto riguarda, invece, i locali destinati ad ufficio, spogliatoio e servizi igienici, essi saranno condivisi con altre attività che, secondo i progetti imprenditoriali in via di sviluppo, riguarderanno attività non funzionalmente connesse né con l'impianto CAMS né con gli altri impianti connessi a quest'ultimo. Anche la pesa e il locale ad uso uffici annesso, sarà condivisa con le altre attività. Le aree di transito sono gestite, nel progetto, in modo da ottemperare agli obblighi in merito alla gestione delle acque meteoriche potenzialmente contaminate. Il personale addetto alla pesa sarà dotato di idonea formazione specifica in merito alla gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.

L'area impianto autorizzata ex Art. 208 sarà recintata, ad esclusione di un unico varco aperto in corrispondenza della strada interna che porta dalla Pesa all'area di autorizzazione ex Art. 208.

La divisione interna, sarà costituita dalle murature preesistenti, da cancelli, e da un sistema semovibile (per i casi di emergenza e/o manutenzione straordinaria) mini new jersey con rete metallica.

L'area di impianto non sarà accessibile a personale non autorizzato e sarà fisicamente separata con la recinzione sopra descritta, dalle aree esterne che seguiranno diverso iter autorizzativo secondo il perimetro individuato nella tavola. (All. 11) Perimetrazione aree ex art. 208 ed aree esterne di futura autorizzazione.

Si ritiene quindi che il progetto presentato e la perimetrazione proposta rispondano ai requisiti; si ritiene non appropriato estendere il perimetro ad aree che in futuro dovranno essere condivise con impianti che nulla hanno a che vedere con il trattamento di rifiuti oggetto del procedimento in corso.

F. nell'elaborato “Planimetria gestione rifiuti in impianto” non risultano individuate le aree adibite alla ricezione dei rifiuti in ingresso che, ai sensi dell'Allegato 5 al d.m. 05/02/1998, devono essere distinte da quelle della messa in riserva R13 osservando inoltre tutte le indicazioni contenute nell'allegato richiamato;

Il D.M. 05/02/1998, come esposto in premessa, non è un documento cogente nel procedimento in corso. Vengono individuate le aree di stoccaggio di rifiuti incluse nel progetto oggetto di operazione di gestione dei rifiuti R13 (messa in riserva) finalizzate alle operazioni di R5 (le lavorazioni per la produzione di granulati), e le aree di stoccaggio di rifiuti in ingresso per la sola operazione R13, che

saranno successivamente inviati ad impianti legittimati ad effettuare le operazioni di recupero e/o smaltimento necessarie. Si precisa, come richiamato in premessa, che dagli stoccaggi degli EoW potranno essere prelevati parte dei materiali necessari agli impianti di produzione di conglomerato cementizio e di conglomerato bituminoso.

G. occorre campire nell'elaborato grafico "Planimetria tettoie stoccaggi e ufficio" le pareti delle tettoie;

In seguito ai due tavoli tecnici, si precisa che oltre a capire le pareti delle tettoie, si è scelta la soluzione tecnica più cautelativa per proteggere i rifiuti e gli End of Waste dall'azione del vento e della pioggia.

Sono stati quindi aggiunti dei teli impermeabili per evitare l'azione obliqua della pioggia causata dal vento e si allega a tale proposito la "Planimetria tettoie stoccaggi e ufficio aggiornata" (All. 10) che oltre a contenere la campitura delle tettoie, indica anche dove verrà applicata la soluzione tecnica dei teloni impermeabili.

H. il sottoparagrafo "6.2.3 Finalità dell'impianto" afferente al paragrafo "6.2 Impianto per la produzione di conglomerato bituminoso (AMMANN)" non risulta coerente con la normativa vigente in quanto la sua finalità è quella di produrre conglomerato bituminoso e non granulato di conglomerato bituminoso (EoW). Uguali considerazioni valgono per le finalità indicate al paragrafo 6.3.3 dell'impianto di produzione del conglomerato cementizio paragrafo 6.3.

Si conferma che i paragrafi indicati contengono erronei riferimenti alla normativa riguardante i rifiuti.

L'impianto AMMANN è finalizzato alla produzione di conglomerato bituminoso e conglomerato bituminoso schiumato, impiegando principalmente come materie prime:

bitume, inerti vergini oppure il granulato di conglomerato bituminoso (nella documentazione denominato talora, forse imprecisamente, fresato d'asfalto).

L'impianto AMMANN non tratta rifiuti.

L'impianto EUROMECC è finalizzato alla produzione di conglomerato cementizio, impiegando: cemento, inerti vergini oppure "aggregato recuperato" (inerti recuperati).

L'impianto EUROMECC non tratta rifiuti.

In fede

Il Direttore Tecnico
Ing. Civile e Ambientale
Luca Solfaroli
(Firmato Digitalmente)

L'Amministratore Unico
Giovandomenico Solfaroli
(Firmato Digitalmente)